

XV in poi, non appartenenti alle categorie m),n), o), p), q) indicate nel numero 4° del primo sistema.

In base al primo sistema, ogni capitale assicurato che si liquidava per sinistro o scadenza, in quanto si riferisca a polizza in pieno vigore all'atto della liquidazione e perciò non ridotta, viene maggiorato per partecipazione agli utili, secondo un coefficiente risultante dalla somma dei tassi di partecipazione stabiliti in corrispondenza di ogni fine esercizio in cui la polizza è stata in vigore. Se la eliminazione della polizza avviene durante il 1° semestre di un certo esercizio, prima che sia stato stabilito il tasso di partecipazione dell'esercizio precedente alla fine del quale la polizza risultava in vigore, si prende come tasso per questo esercizio, quello dell'esercizio immediatamente precedente.

In base al secondo sistema, gli utili vengono liquidati a partire dalla data di decorrenza della polizza, di anno in anno, posticipatamente e subordinatamente al pagamento della prima rata di premio dell'anno successivo. Il tasso di partecipazione che viene stabilito in sede di chiusura di bilancio di un certo esercizio, va applicato, per ciascuna polizza, all'ammontare delle rate di premio netto (inclusi i soprapremi) che vanno dalla data di decorrenza della polizza immediatamente successiva al 30 giugno di quel certo esercizio, fino alla data di decorrenza seguente, limite superiore escluso. Nel caso in cui un rateo di premio venga corrisposto all'inizio del contratto, gli utili su tale rateo vengono liquidati al momento del pagamento della prima rata del secondo insieme agli utili relativi al primo premio annuo. In caso di riscatto di una polizza con utili in contanti, prima del pagamento della intera quarta annualità di premio, dal valore di riscatto vengono tratti gli utili liquidati sulle annualità precedenti.

